


REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI



PREMESSA

L'azione del Comune si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o relazionale e a rischio di emarginazione.

Si ritiene importante rilevare in premessa che per quanto attiene l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale. Al fine di ridurre la discrezionalità nell'erogazione dei contributi, s'intendono determinare i criteri generali dell'assistenza economica.

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato . In particolare è redatto in ottemperanza e conformità alla normativa vigente statale, Regionale e allo Statuto Comunale.

ART. 2 Obiettivi

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Calolziocorte vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

3 Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento:

- Cittadini italiani residenti nel Comune di Calolziocorte
- I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti purchè titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo
- Gli apolidi residenti nel Comune;
- I profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune:
- I cittadini e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere intereventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune, Regione e dello Stato d'appartenenza.
 - Sarà cura del servizio sociale prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

4. Requisiti per l'accesso

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- A) certificazione ISEE accertabile inferiore al minimo vitale calcolato tenendo in considerazione la pensione minima INPS da lavoro dipendente.
- B) inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale; il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento ed informarli dei rispettivi obblighi di legge,nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti. Nelle more della procedura predetta, l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sull'eredità/beni dei soggetti obbligati. A ciascun nucleo familiare tenuto al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.
- C) disoccupazione stabile;
- D) condizioni sociali o familiari precarie;
- E) richieste non ripetute ed abitudinarie
- F) sussistenza di uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali comunali
- G) non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000.00;
- H) patrimonio mobiliare non superiore a 5.000,00
- I) accettazione del progetto assistenziale individualizzato

5. Determinazione del "minimo vitale"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene, sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno sono stabilite le soglie di "minimo vitale" La tabella di riferimento dei livelli di minimo vitale (allegato A al presente) è aggiornata annualmente con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, in base alla pensione minima INPS da lavoro dipendente ,che funge da parametro di riferimento per la determinazione delle fasce ISEE di cui alla tabella sopra citata.

L'ammontare annuo del contributo non potrà superare, di norma, la differenza tra il minimo vitale e l'ISEE del richiedente (quota annua), calcolato ai sensi della regolamento comunale ISEE e della normativa in vigore.

6 Segnalazione dello stato di bisogno

Il richiedente presenta la richiesta di contributo all'assistente sociale competente per area.

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'assistente sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante. Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione dovrà spiegare per iscritto il motivo; in questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

La segnalazione dello stato di bisogno può essere effettuata anche d'ufficio.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

7. Istruttoria della domanda

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la documentazione sotto riportata, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica corrente (alla data della presentazione della domanda)del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

- A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:
- 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- 2) trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.
- B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificati di deposito;
- BOT, CCT, altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc.
- C. Beni immobili: deve essere indicata la consistenza del patrimonio immobiliare del richiedente

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni se la domanda è stata presentata in forma scritta.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici, nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute necessarie, reperite anche tramite altri uffici.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale

8. Ammissione al contributo

L'assistente sociale referente del caso è responsabile del procedimento.

La relazione dell'Assistente Sociale stabilisce l'ammissibilità del contributo e prevede la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare del contributo, la tipologia, le modalità. Il Responsabile dei servizi sociali valuta la rispondenza tra le richieste di assistenza economica e le risorse finanziarie assegnate con il PEG.

L'approvazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia sulla base della relazione sociale nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'Ente nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego devono essere comunicati al richiedente, motivando il motivo del diniego

9 Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

- a) integrativi
- b) straordinari
- c) anticipazioni
- d) pagamento diretto servizi
- e) economato
- f) buono spesa

a) integrativi

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale".

Il contributo è erogato in base al progetto assistenziale individualizzato, elaborato dall'Assistente Sociale competente per area, a seguito di determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica (almeno ogni 6 mesi) rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.

Il soggetto beneficiario ha la facoltà di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione della situazione economica successiva al momento della domanda di assegnazione.

In caso di accertamento d'ufficio si procederà secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per la realizzazione dei controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese al Comune di Calolziocorte.

b) straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura sociosanitaria non garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni, ricoveri in strutture particolari):
- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.
- Per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati.

c) anticipazioni

Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con anticipazioni invece che con contributi, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del presente Regolamento. In particolare tale strumento potrà essere utilizzato per situazioni con carico assistenziale molto oneroso. Il beneficiario, per usufruire delle anticipazioni, dovrà presentare dichiarazione circa le modalità di restituzione della somma anticipata.

d) pagamento diretto di beni e servizi : consiste nel pagamento effettuato direttamente dal Comune al creditore come:

- utenze: pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce etc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto,farmaci, etc.;

- comunali: pagamento diretto della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa dipendenti o presso ristoranti convenzionati, rette asilo, trasporti etc.),pagamento di tasse comunali (rifiuti, acquedotto ecc);
 - e) anticipazioni di economato: è prevista l'erogazione di contributi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di euro 150,00 ciascuno, mediante buono di pagamento dell'economo comunale, da emettersi con le modalità stabilite dal regolamento di economato; per poter aver accesso al contributo l'assistente sociale competente per area dovrà far prevenire al Servizio economico finanziario un modulo recante le spese da sostenere e le motivazioni in ordine alla straordinarietà ed urgenza dell'intervento e allo stato di effettivo bisogno del beneficiario, debitamente firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali
 - f) buono spesa: ogni anno verrà messo a disposizione un fondo per il "buono spesa";attraverso una procedura ad evidenza pubblica (annuale) verranno individuati esercenti per l'acquisto di beni di prima necessità su presentazione di un buono erogato su progetto dell'assistente sociale di area; l'assistente sociale provvederà pertanto ad effettuare un buono d'ordine per i generi da acquistare.

10. interventi economici a favore dei minori pagamenti rette residenziali e affidamento familiare

1. Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali e/o l'erogazione di contributi per l'affidamento familiare, sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito d'inserimento in struttura, l'eventuale intervento economico integrativo, qualora non esistano soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., per il pagamento della retta viene assunto da questo Comune, se risulta l'ultimo Comune di residenza del soggetto interessato, così come disposto dalla normativa in vigore.

- 2. Il minore ha diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica. Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, è possibile attivare interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare.
- 3.L'affidamento familiare, disposto a favore di minori, avviene sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato né alla situazione economica del nucleo d'origine (la cui partecipazione alla spesa sarà valutata dal servizio sociale) né a quella della famiglia affidataria

L'entità del contributo è fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco, come quota base per un affido e può diversificarsi in relazione alla diversa tipologia di affido

- 4.L'inserimento del minore in struttura è determinato da:
 - 1) segnalazione e proposta dai Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso;
 - 2) provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è disposto dall'Autorità Giudiziaria.)

In entrambi i casi, l'assunzione dell'onere della retta è a carico del Comune dell'ultima residenza anagrafica del minore, salvo diverse disposizioni su casi specifici.

E' discrezione del Comune chiedere un'eventuale compartecipazione economica da parte del nucleo familiare interessato.

Nei casi d'emergenza e necessità d'allontanamento immediato del minore dalla sua famiglia, è possibile usufruire del Servizio di pronto Intervento Minori presso strutture convenzionate .

Art.11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore per le domande presentate dopo il 1 maggio 2011. Si intende espressamente abrogato l'attuale regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonchè per l'accesso agevolato ai servizi sociali approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 114 del 21.12.2001.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

TABELLA A

ANNO 2011

N. componenti	Scala parametrale	Minimo Vitale Annuo
		Valore ISEE di riferimento
1	1	Euro 6.076,59
2	1.57	Euro 9.540,25
3	2.04	Euro 12.396,24
4	2.46	Euro 14.948,41
5	2.85	Euro 17.318,28

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente.
- + 0,2 presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1[^] alla 5[^];
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.La maggiorazione si applica quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore e figli minori , purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno sei mesi. nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Indice
Premessa
Art.1 Oggetto
Art.2 Obiettivi
Art. 3 Destinatari
Art. 4 Requisiti per l'accesso
Art. 5 Determinazione del minimo vitale
Art. 6 Segnalazione dello stato di bisogno
Art. 7 Istruttoria della domanda
Art. 8 Ammissione al contributo
Art. 9 Tipologia e durata degli interventi
Art. 10 Interventi economici a favore di minori:pagamenti rette residenziali e affidamento familiare
Art. 11 Entrata in vigore